

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		9 DICEMBRE 2024	
Periodo temporale di vigenza		Anno 2024	
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Prof. Andrea ROCCHI - Presidente Dott.ssa Maria Chiara ZAGANELLI - Direttore Generale</p> <p>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FSUR FLC CGIL SNALS CONFSAL FED. GILDA UNAMS ANIEF</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: Stefania Luzzi Conti per la CISL FSUR Massimo Lucarini per la SNALS CONFSAL Guido Bonati per la FED. GILDA UNAMS Mario Finoia per la ANIEF</p>	
Soggetti destinatari		Dipendenti CREA a tempo indeterminato e determinato appartenente ai livelli I –III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale livello I – III parte economica e normativa anno 2024	
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno	
	Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Con verbale n.	

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Oggetto e articolato dell'accordo.

In data 9 dicembre 2024, la scrivente Amministrazione e le OO.SS. – CISL FSUR, SNALS CONFISAL, FED. GILDA UNAMS e ANIEF - hanno provveduto a stabilire la destinazione delle risorse al finanziamento del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I – III, dei profili di ricercatore e tecnologo, relativamente all'anno 2024 e altresì, i criteri di erogazione degli emolumenti relativi alle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo e di direzione di strutture di particolare rilievo (artt. 8 e 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).

Con riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, lo stesso risulta articolato come segue:

L'articolo 1 stabilisce, per l'anno di riferimento, che le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III, quantificate in Euro 489.663,49 fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, vengano destinate alla corresponsione delle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, normativo 1994-1998, b.e. 1996-1997 e per la direzione di strutture di particolare rilievo previste dall'art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, normativo 1994-1998, b.e. 1996-1997.

In esso vengono definiti, altresì, i criteri generali per la ripartizione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo. Tale indennità viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività o prestazioni svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziato in ragione del grado di responsabilità e impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo parametri oscillanti nel range 1,20 - 0,60. Gli incarichi di responsabilità devono essere conferiti con apposito provvedimento, ordine di servizio o lettera di incarico o atto equivalente.

L'espletamento di una delle prestazioni specificate in tabella verrà autocertificato dai dipendenti, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione. Ai ricercatori e tecnologi, sulla base alle autocertificazioni presentate, viene attribuito il parametro corrispondente alla prestazione svolta. Nella autocertificazione i ricercatori e tecnologi dovranno evidenziare le responsabilità aggiuntive e specifiche, rispetto alle attività ordinarie del profilo di appartenenza, correlate alle attività espletate. Nel caso di più prestazioni con parametri diversi viene considerato il parametro più alto. L'amministrazione provvederà, anche per il tramite dei Direttori dei Centri di ricerca, ad effettuare le verifiche sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del DPR n. 445/2000.

In conformità a quanto previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità per un importo complessivo annuo pari a euro 281,13 e successivamente si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.

Nel medesimo **articolo 1**, vengono definiti, inoltre, i criteri generali per la ripartizione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo che verrà attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la responsabilità delle aziende situate presso i Centri di ricerca.

Nello specifico, l'indennità attribuita al responsabile incaricato verrà determinata in base al diverso livello di complessità delle aziende, a sua volta individuato considerando l'estensione delle superfici aziendali, il personale in servizio a qualunque titolo presso l'azienda stessa, nonché l'ordinamento colturale prevalente dell'azienda.

Il livello di complessità totale di ciascuna azienda è calcolato sommando i livelli di complessità attribuiti, rispettivamente, ai parametri “*estensione aziendale corretta*” e “*personale in servizio*”. L’“*estensione aziendale corretta*”, che tiene in considerazione la complessità degli ordinamenti colturali presenti in ciascuna azienda, è calcolata moltiplicando la superficie della stessa per il coefficiente di correzione colturale determinato in base all'ordinamento colturale prevalente dell'azienda.

La complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel *range* 1-4,60, identificherà il numero di “quote” spettanti a ciascuna di esse. L'importo di ciascuna quota sarà poi calcolato dividendo la somma delle quote di tutte le aziende per l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

L'indennità corrisposta a ciascun responsabile si otterrà moltiplicando l'importo della singola quota per il livello di complessità totale di ciascuna azienda.

L'importo massimo che potrà essere corrisposto in caso di direzione di più aziende è pari all'importo corrispondente al coefficiente di complessità di 4,60.

Ai fini della corresponsione della suddetta indennità non verranno prese in considerazione:

- le aziende aventi una “*estensione aziendale corretta*” inferiore ai 5 ettari;
- le aziende provviste soltanto di cantine sperimentali.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le aziende i cui responsabili sono anche Direttori dei centri in quanto l'indennità di direzione da essi percepita già comprende la suddetta responsabilità di direzione delle aziende.

L'articolo 2 dell'ipotesi di accordo stabilisce, altresì, la corresponsione delle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, normativo 1994-1998, b.e. 1996-1997 e per la direzione di strutture di particolare rilievo previste dall'art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, normativo 1994-1998, b.e. 1996-1997, anche al personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui “*Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato*”.

L'erogazione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.

Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo vengono erogate sulla base degli importi medi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2021/2023) al personale a tempo indeterminato in corrispondenza delle quattro fasce di coefficienti previsti:

Coefficiente	Valore indennità (€)
Coefficiente 0,6	305,06
Coefficiente 1	508,57
Coefficiente 1,1	559,39
Coefficiente 1,2	610,26

Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità, rapportate all'effettiva durata del contratto a termine, per un importo complessivo annuo pari a euro 281,13, determinato considerando il parametro più basso; si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.

Con riferimento al personale a tempo determinato si è stabilito quanto segue:

“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.”

Anche l'erogazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo al personale a tempo determinato avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.

Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo vengono erogate sulla base degli importi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2021/2023) al personale a tempo indeterminato, considerando la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel range 1-4,60.

L'importo annuo minimo dell'indennità, corrispondente al coefficiente 1, è pari ad € **291,04**, equivalente alla media degli importi minimi annui corrisposti al personale a tempo indeterminato nel triennio 2021/2023.

b) utilizzo delle risorse del Fondo.

Le risorse il cui utilizzo viene disciplinato dal presente contratto riguarda la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato appartenente ai livelli I-III come di seguito riportato.

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 478.255,04
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 11.408,45
TOTALE	€ 489.663,49

c) effetti abrogativi.

L'ipotesi di CCI non presenta effetti abrogativi regolando la materia esclusivamente per l'anno di riferimento con la seguente clausola:

“TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo tendenziale del trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli I-III per l’anno 2024 per un importo pari ad € 489.663,49, salvo l’esito del controllo ex art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001;

d) coerenza con le disposizioni riguardanti il merito e la premialità.

La predetta ipotesi di accordo per il trattamento economico accessorio prevede che la corresponsione dei diversi istituti del trattamento economico accessorio venga differenziata sulla base di una valutazione selettiva e di merito del personale sulla base dei criteri esplicitati nell’ipotesi di accordo stesso.

e) coerenza con gli obiettivi di programmazione gestionale.

L’articolo 3 dell’ipotesi di accordo stabilisce i tempi di esecuzione del CCI in particolare “L’Amministrazione si impegna ad adottare il provvedimento di liquidazione relativo all’erogazione delle indennità di cui al presente contratto collettivo integrativo entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure previste dall’articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001”.

Il Direttore Generale
Maria Chiara Zaganelli